



# Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

**N. protocollo: 32/2024**

## **CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con la risposta a interpello n. 73/E/2024 dello scorso 21 marzo l'Agenzia delle entrate ha fornito il primo chiarimento in merito alla procedura e alla rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili, disciplinata dapprima dal D.L. 73/2022 e modificata successivamente dalla L. 197/2022.

### **La disposizione normativa e i soggetti interessati**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 83, comma 1, Tuir, il principio di derivazione rafforzata determina la rilevanza fiscale dei componenti reddituali (iscritti nel conto economico o nello Stato patrimoniale a seconda della rilevanza) nell'esercizio in cui viene operata la correzione, senza la necessità di presentare una dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore.



Dopo le modifiche apportate dalla L. 197/2022, la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili nell'esercizio in cui avviene è limitata alle società che applicano la derivazione rafforzata e che sottopongono il bilancio alla revisione legale dei conti. Sono quindi interessate le società di capitali che, essendo assoggettate a revisione legale, redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata, nonché le micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Sono, invece, escluse le altre micro-imprese, nonché tutti i soggetti Irpef.

È bene osservare che per quanto riguarda i componenti negativi di reddito, la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili riguarda solo quelli per i quali non è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

### **I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate**

Nel caso oggetto della risposta a interpello una società, che adotta il principio di derivazione rafforzata e che sottopone il bilancio a revisione legale, ha corretto nel bilancio 2022 un errore consistente nella mancata imputazione di canoni di *leasing* di competenza degli esercizi 2019, 2020 e 2021, rettificando la posta "*Utili portati a nuovo*" in quanto ha ritenuto rilevante l'errore.

L'Agenzia delle entrate, confermando che nel caso di specie sono presenti i requisiti soggettivi e oggettivi per applicare la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili, fornisce i seguenti importanti chiarimenti:

- la rilevanza ai fini Ires dei maggiori componenti negativi riguardanti i canoni di *leasing* subisce le eventuali limitazioni alla deducibilità di cui all'articolo 102, comma 7, Tuir, in quanto la correzione non

via IV Novembre, 10 - Crema (CR) Italia - tel. +39 037381401 fax +39 0373250560

1

codice fiscale e partiva iva 01374160198

e-mail: [studio@studiozaniboni.com](mailto:studio@studiozaniboni.com) - web: [www.studiozaniboni.com](http://www.studiozaniboni.com)

**Codice Destinatario SUBM70N**



# Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

incide sulla natura del componente reddituale oggetto di correzione. In altre parole, la società può dedurre nel 2022 la quota capitale dei canoni di *leasing* nei limiti dell'importo che avrebbe potuto dedurre negli anni 2019, 2020 e 2021;

- la quota interessi dei canoni di *leasing* è indeducibile ai fini Irap, mentre ai fini Ires subisce le eventuali limitazioni alla deducibilità di cui all'articolo 96, Tuir, ossia entro il limite del 30% del RoI determinato nel periodo d'imposta in cui avviene la correzione degli errori contabili (2022);

- ai fini Ace, richiamando la Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, la correzione non assume rilievo ragion per cui la società dovrebbe ricorrere alla presentazione di dichiarazioni integrative per gli anni oggetto di correzione (2019, 2020 e 2021) al fine di rideterminare l'importo della base di calcolo dell'Ace.